

Regolamento per l'attuazione del coordinamento regionale della polizia locale ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 5/2021

art. 1	oggetto e finalità
art. 2	coordinamento regionale delle risorse umane e strumentali
art. 3	nuclei specialistici e ambiti di specializzazione
art. 4	attività di prevenzione, pronto intervento e soccorso in situazioni di emergenza
art. 5	impiego di operatori di polizia locale per esigenze temporanee
art. 6	elenco degli enti locali che mettono a disposizione risorse umane e strumentali
art. 7	assegnazione delle risorse finanziarie
art. 8	utilizzo delle risorse finanziarie
art. 9	attestazione sull'utilizzo delle risorse finanziarie
art. 10	disposizioni transitorie
art. 11	entrata in vigore

art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), definisce le modalità di attuazione del coordinamento regionale della polizia locale per le seguenti finalità di supporto tra enti locali:
 - a) attivazione degli interventi operativi di nuclei specialistici di polizia locale;
 - b) coordinamento delle unità di polizia locale attivate per finalità di prevenzione, pronto intervento e soccorso in situazioni di emergenza;
 - c) impiego di operatori per esigenze temporanee di enti diversi da quelli di appartenenza.

art. 2 coordinamento regionale delle risorse umane e strumentali

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Comando di polizia locale del Comune di Trieste, su richiesta degli enti locali, attiva, per gli interventi operativi sul territorio regionale, il coordinamento delle risorse umane appartenenti ai ruoli della polizia locale con profilo tecnico specialistico, delle risorse umane qualificate per esigenze non specialistiche, nonché delle risorse strumentali messe a disposizione dagli enti locali della regione con l'accordo di cui all'articolo 16, comma 1 bis, della legge regionale 5/2021 e individuate nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della medesima legge regionale e disciplinato dall'articolo 6.
2. Il Comune di Trieste rimborsa i relativi costi agli enti locali che mettono a disposizione risorse umane e strumentali mediante le risorse finanziarie assegnate annualmente dalla Regione, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

art. 3 nuclei specialistici e ambiti di specializzazione

1. I nuclei specialistici di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge regionale 5/2021 sono costituiti da personale di polizia locale con professionalità peculiari e omogenee, anche

appartenente a enti locali diversi, che, su richiesta degli enti locali, forniscono supporto ai Corpi e ai Servizi di polizia locale su materie specifiche.

2. I nuclei specialistici operano nei seguenti ambiti di specializzazione:

- a) attività investigative e tecnico-scientifiche di polizia giudiziaria;
- b) controlli di polizia stradale dell'autotrasporto professionale;
- c) polizia edilizia;
- d) polizia ambientale;
- e) attività di polizia commerciale in materia di anticontraffazione a tutela del consumatore;
- f) controllo per l'individuazione del falso documentale;
- g) attività per le quali siano necessari sistemi aeromobili a pilotaggio remoto;
- h) attività per le quali sia necessario l'impiego di unità cinofile;
- i) attività di polizia giudiziaria riferita alla normativa in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

3. Sulla base di particolari situazioni contingenti e in ragione delle effettive esigenze, il Comando di polizia locale del Comune di Trieste può attivare differenti ambiti di specializzazione per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'attività, dandone informazione al Servizio regionale.

4. Il Comando di polizia locale del Comune di Trieste comunica al Comando di polizia locale del Comune richiedente l'attivazione gli esiti degli interventi operativi svolti nel territorio interessato.

art. 4 attività di prevenzione, pronto intervento e soccorso in situazioni di emergenza

1. Nel caso si verifichino situazioni di emergenza in ordine agli eventi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 5/2021, gli enti locali possono richiedere al Comando di polizia locale del Comune di Trieste l'intervento dei nuclei specialistici di polizia locale e del personale qualificato non specialistico per finalità di prevenzione, pronto intervento e soccorso, in collaborazione con i Vigili del Fuoco e con gli altri soggetti competenti in base alla disciplina nazionale, con il Corpo forestale regionale e con la Protezione civile.

2. L'attivazione del personale, a seguito della richiesta al Comando di polizia locale del Comune di Trieste, avviene sulla base della valutazione delle esigenze operative e della collocazione geografica dell'emergenza. Dell'attivazione è data comunicazione al Servizio regionale.

art. 5 impiego di operatori di polizia locale per esigenze temporanee

1. A supporto delle attività di polizia locale, gli enti locali possono richiedere l'impiego degli operatori qualificati non specialistici per far fronte a esigenze temporanee in occasione di eventi di rilievo turistico, culturale, religioso e sportivo, non rientranti nella disciplina di cui all'articolo 19 della legge regionale 5/2021, che richiamano un rilevante afflusso di persone o per altre esigenze straordinarie non programmabili.

2. Il Comando di polizia locale di Trieste propone la soluzione operativa unitamente alla spesa preventivata e la comunica all'ente locale richiedente.

3. La quota di compartecipazione degli enti locali richiedenti ai costi per l'impiego di operatori qualificati non specialistici, di automezzi e di eventuali strumentazioni per far fronte a esigenze temporanee è pari al 50 per cento.

art. 6 elenco degli enti locali che mettono a disposizione risorse umane e strumentali

1. Per le attività previste dagli articoli 3, 4 e 5 il Servizio regionale cura la tenuta dell'elenco degli enti locali che mettono a disposizione personale operativo volontario e dotazioni strumentali, individuati nell'accordo di cui all'articolo 16, comma 1 bis, della legge regionale 5/2021, contenente per ciascun ente locale:
 - a) il numero degli operatori specialistici indicati dagli enti locali nell'accordo, suddivisi per gli ambiti di ciascuna attività e il numero degli operatori qualificati non specialistici;
 - b) l'indicazione delle strumentazioni tecnologiche e degli automezzi.
2. L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato dal Servizio regionale entro venti giorni dalla comunicazione della variazione delle risorse umane e strumentali da parte degli enti locali o dall'adesione di enti locali all'accordo di cui all'articolo 16, comma 1 bis, della legge regionale 5/2021.

art. 7 assegnazione delle risorse finanziarie

1. Entro il 30 settembre il Comando di polizia locale di Trieste comunica al Servizio regionale la programmazione delle attività e il fabbisogno finanziario per l'anno successivo.
2. Entro il 31 gennaio le risorse finanziarie sono assegnate d'ufficio al Comune di Trieste, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge regionale 5/2021.
3. Sulla base di motivate esigenze, in corso d'anno possono essere assegnate ulteriori risorse.

art. 8 utilizzo delle risorse finanziarie

1. Le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 7 sono utilizzate dal Comune di Trieste per il rimborso dei costi sostenuti dal Comune stesso e dagli enti locali, derivanti dalle attività previste dagli articoli 3, 4 e 5, svolte dal 1° gennaio al 31 dicembre e determinati secondo i criteri e le modalità stabiliti dal presente articolo.
2. Sono rimborsati dal Comune di Trieste gli importi relativi al costo di utilizzo del personale e delle strumentazioni comunicati, entro trenta giorni dalla conclusione degli interventi, e comunque entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo, dall'ente locale che mette a disposizione le risorse umane e strumentali.
3. Al Comune di Trieste sono rimborsati i costi sostenuti relativi al personale amministrativo e di polizia locale impegnato nell'organizzazione delle attività di cui agli articoli 3, 4 e 5.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 3, 4 e 5, sono rimborsati i costi relativi all'impiego di:
 - a) personale appartenente ai servizi di polizia locale comprensivo delle spese fisse, continuative e accessorie, ivi compreso l'eventuale costo relativo alla fruizione del riposo compensativo per il servizio prestato nel giorno di riposo settimanale;
 - b) strumentazioni tecnologiche e unità cinofile per le giornate di utilizzo, calcolati sulla base dei costi annuali di mantenimento in uso e del costo di ammortamento;
 - c) automezzi sulla base del rimborso chilometrico, calcolato secondo le Tabelle ACI vigenti. Il rimborso chilometrico per l'utilizzo di automezzi è comprensivo del tragitto necessario per il raggiungimento del luogo ove è stato richiesto l'intervento e il rientro nella sede dell'ente di appartenenza.
5. Qualora si rendano necessari ulteriori oneri per la copertura assicurativa del personale iscritto nell'elenco di cui all'articolo 6, per responsabilità civile derivante da eventuali danni

verso terzi cagionati nell'esercizio delle attività previste agli articoli 3, 4 e 5, le relative spese sono rimborsate all'ente locale di appartenenza.

6. Qualora si rendano necessari ulteriori oneri per la copertura assicurativa per le spese di riparazione o sostituzione derivanti da danni arrecati alle strumentazioni, mezzi e dotazioni iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6, impiegati in un ente locale diverso dall'ente locale proprietario in conformità al presente regolamento, le relative spese sono rimborsate all'ente locale proprietario.

art. 9 attestazione sull'utilizzo delle risorse finanziarie

1. Entro il 31 marzo il Comune di Trieste presenta l'attestazione sull'utilizzo delle risorse contenente il rapporto riepilogativo dei singoli interventi relativi all'attività svolta nell'anno precedente, sulla base del modello predisposto dal Servizio regionale, e provvede alla restituzione delle somme eventualmente non utilizzate ai sensi della legge regionale 7/2000.

art. 10 disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione le risorse di cui all'articolo 16, comma 5, della legge regionale 5/2021 sono assegnate d'ufficio entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

art. 11 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE